

Decreto “Aiuti” – Bonus 200 euro e altre novità

Sommario

BONUS 200 EURO	1
SOGGETTI DESTINATARI	1
PERIODO EROGAZIONE.....	1
SOGLIA DI REDDITO DA RISPETTARE.....	1
GESTIONE IN BUSTA PAGA DEL BONUS.....	2
LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI	2
OBBLIGO MASCHERINE NEI LUOGHI DI LAVORO FINO AL 30/06/2022	2
MANTENIMENTO PROTOCOLLO CONDIVISO FINO AL 30/06/2022	2
COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO.....	2

Bonus 200 euro

Soggetti Destinatari

E' pari a 200 euro l'importo del nuovo bonus che sarà riconosciuto nell'estate 2022 a lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con reddito sotto i 35 mila euro. Un importo "una tantum" previsto per far fronte ai rincari dell'energia e delle materie prime derivanti dalla situazione economico politica contingente.

Le categorie di soggetti destinatarie sono:

- **pensionati**, che lo riceveranno tramite l'INPS;
- **lavoratori dipendenti**, inclusi colf, badanti e lavoratori domestici
- **lavoratori autonomi**, verrà istituito un fondo speciale.
- **disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza**.

Periodo erogazione

L'erogazione del bonus è prevista:

- nel mese di **luglio** in favore dei pensionati;
- nei mesi di **giugno e luglio** per i lavoratori dipendenti.

Soglia di reddito da rispettare

Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola **eccezione** dei seguenti:

- rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
- trattamenti di fine rapporto;
- emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
- ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
- assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
- indennità di accompagnamento.

L'importo erogato a titolo di bonus è fiscalmente esente.

La medesima indennità pari a 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno prossimo. In entrambi i casi sarà sempre l'INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.

Gestione in busta paga del bonus

I datori di lavoro sono chiamati a riconoscere il bonus in via automatica ai propri lavoratori subordinati. La bozza del decreto legge prevede però che, qualora in sede di conguaglio dovesse emergere la non spettanza per superamento del limite reddituale, **l'azienda provvederà al recupero** di quanto erogato in unica soluzione o in 8 rate mensili a decorrere da dicembre 2022. La gestione del bonus dunque pare essere, nelle intenzioni del legislatore, del tutto assimilata a quella già operativa per il trattamento integrativo IRPEF.

Ne deriva che, analogamente a quanto già operato per il riconoscimento dello sgravio contributivo sulla quota dei lavoratori subordinati, sarà necessario effettuare una valutazione presuntiva del reddito complessivo annuo che sarà prodotto da ciascun dipendente e poi procedere alla relativa verifica al termine del 2022, quando il reddito complessivo sarà divenuto un dato certo.

L'importo erogato in busta paga dal sostituto d'imposta sarà dunque esposto in compensazione in F24 con apposito codice tributo di prossima istituzione.

Lavoratori autonomi e professionisti

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali o alla gestione separata Inps che abbiano redditi fino a 35 mila euro riceveranno il contributo. Le modalità di erogazione saranno stabilite con uno specifico decreto del Ministro del Lavoro.

Obbligo mascherine nei luoghi di lavoro fino al 30/06/2022

Mantenimento Protocollo condiviso fino al 30/06/2022

Durante la riunione dello scorso 4 maggio è emerso che, pur essendo stata proclamata la cessazione dello stato di emergenza, le misure adottate in questi mesi nelle aziende hanno avuto una grande funzione di prevenzione. Pertanto, nel comunicato rilasciato dal ministero del Lavoro si ribadisce l'importanza della loro applicazione. Tali regole verranno riviste durante la prossima riunione programmata entro il **30 giugno 2022**.

Cosa prevede il protocollo

In un rapido riepilogo delle previsioni contenute nel Protocollo del 6 aprile 2021 ora prorogato va ricordato come l'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.

E' poi **obbligatorio** che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani

che devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Per quel che riguarda i **dispositivi di protezione individuale** se ne raccomanda un loro utilizzo razionale. In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto viene ritenuto comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.

Tale uso **non è necessario** nel caso di attività svolte in **condizioni di isolamento**. Va opportunamente ricordato come nel pubblico impiego l'utilizzo dei DPI è stato disciplinato con specifica circolare n. 1/2022 del Ministro della Pubblica Amministrazione, in coerenza con l'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 applicabile dal 1° maggio in base alla quale l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato, senza però obbligo, nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

La circolare contiene indicazioni di carattere generale per una corretta e omogenea applicazione dell'ordinanza del ministro Speranza nei luoghi di lavoro pubblici. Sarà cura di ogni amministrazione impartire tempestivamente le necessarie misure operative, tenendo conto delle condizioni concrete dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.

L'uso delle **mascherine FFP2** è raccomandato, in particolare, per il **personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive**, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale "fragile", negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.

Tornando al Protocollo del 6 aprile 2021 si prevede ancora che l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

Occorre poi provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Va poi garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack. Altre previsioni di particolare significato riportate nel Protocollo sono poi quelle per cui il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Va ricordato come lo scorso 21 aprile si è insediato l'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha l'obiettivo di monitorare l'evoluzione del lavoro agile con riferimento ai suoi risultati, lo sviluppo della contrattazione collettiva sul tema, l'andamento delle linee di indirizzo contenute nello specifico Protocollo di dicembre 2021,

nonché i possibili sviluppi con riferimento sia a eventuali novità normative, sia alla crescente evoluzione tecnologica e digitale.

Tornando al Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 6 aprile 2021, si evidenzia ancora come si prevede la necessità del rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità degli orari.